

3 1669 27/04/2021

0,00 **T6N21L001669000II**
0,00 *codice identificativo*
 per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T6N



STATUTO LATEATRIBÙ COMPAGNIA TEATRALE APS

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo

Settore denominato:

Lateatribù Compagnia Teatrale APS assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e
aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti
con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto
l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro
unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Spino, n. 7, in Val Liona (VI).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli
uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto
Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei
principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli
aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale
di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al
codice civile.

26

ART. 5 (Finalità e Attività)

27 L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il

28 perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità di pratica, diffusione e promozione della cultura teatrale.

29 L'attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di

30 terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è:

31 • Art. 5 lett. i) d.lgs 117/2017 ovvero organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o
32 ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e
33 della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

34 A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

35 • Allestimento di spettacoli teatrali nel rispetto della normativa vigente

36 • Promozione della pratica teatrale con l'organizzazione di corsi di aggiornamento, anche nell'ambito
37 scolastico, per le diverse specializzazioni, rivolti, in maniera prevalente, ai propri soci e a quelli di
38 associazioni collegate;

39 • Promozione di iniziative di ricerca e divulgazione della cultura teatrale, anche mediante
40 l'organizzazione di convegni, manifestazioni, concorsi;

41 • Realizzazione di iniziative editoriali, di studio e di approfondimento riguardanti la cultura teatrale;

42 • Svolgimento di attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio arricchimento
43 culturale, soprattutto nel campo del teatro;

44 • Affiancamento ad enti e istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'associazione e che
45 operino nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative per lo sviluppo dell'attività e della
46 cultura teatrale;

47 • Valorizzazione e sviluppo dell'aggregazione e dei linguaggi giovanili, anche come forma specifica di
48 lotta al disagio tra le giovani generazioni;

49 • Promozione di attività di animazione e aggregazione rivolta ai bambini e ragazzi, volte a favorire un
50 corretto e armonico sviluppo educativo;

- 51 • Promozione, in conformità alle esigenze dei soci di ogni altra attività culturale, artistica o ricreativa
- 52 • Adesione o collaborazione con altre organizzazioni regionali, nazionali e/o internazionali che
- 53 abbiano finalità analoghe di promozione della cultura teatrale
- 54 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di
- 55 interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla
- 56 legge. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
- 57 L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza
- 58 e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.
- 59 Lgs. 117/2017.

60 **ART. 6 (Ammissione)**

- 61 Sono associati dell'associazione le persone fisiche e le aps che condividono le finalità e gli scopi associativi e
- 62 si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
- 63 Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro
- 64 numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
- 65 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto
- 66 dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo
- 67 richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed
- 68 integrare il numero entro un anno.
- 69 L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo
- 70 criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La
- 71 deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
- 72 In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni,
- 73 motivandola.
- 74 L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si
- 75 pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

76 L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

77 Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

78 La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

79 **ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)**

80 Gli associati hanno pari diritti e doveri.

81 Hanno il diritto di

- 82 • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- 83 • essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- 84 • prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- 85 • esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- 86 • votare in Assemblea se iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e in regola con il

87 pagamento della quota associativa

- 88 • denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- 89 • diritto di usufruire, se in regola con il pagamento della quota associativa, delle strutture, servizi,
- 90 attività e prestazioni e previdenze attuate dall'associazione

91 e il dovere di:

- 92 • rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi sociali;
- 93 • versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente
- 94 stabiliti dal Consiglio Direttivo
- 95 • versare eventuali quote una tantum ad integrazione del fondo sociale deliberate dall'assemblea.

96 **ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)**

97 L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo

98 personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di

99 solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro

100 subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

101 L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo. Agli associati volontari possono
102 essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata alle
103 condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

104 **ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)**

105 La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
106 L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta Consiglio Direttivo.
107 L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso
108 dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta con voto
109 segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere
110 comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può entro 60 giorni da tale comunicazione di
111 esclusione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

112 **ART. 10 (Gli organi sociali)**

113 Sono organi dell'associazione:

- 114 • Assemblea degli associati
- 115 • Consiglio Direttivo
- 116 • Presidente
- 117 • Vicepresidente
- 118 • Organo di controllo e revisione

119 **ART. 11 (L'assemblea)**

120 L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il
121 versamento della quota sociale. È l'organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi
122 rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione.
123 Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
124 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona
125 nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.



126 È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante
127 avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della
128 riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
129 Tale comunicazione può avvenire a mezzo posta o e-mail o mediante avviso affisso nella sede
130 dell'associazione. La presenza in assemblea del socio non invitato secondo le formalità sana il vizio.
131 L'assemblea può svolgersi in presenza o a distanza con modalità che consentano l'identificazione degli
132 associati partecipanti.
133 L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio
134 Direttivo con delibera a maggioranza lo ritiene necessario.
135 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
136 Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e
137 conservato presso la sede dell'associazione.
138 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello
139 statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

140 **ART.12 (Compiti dell'Assemblea)**

141 L'assemblea:

- 142 • determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- 143 • approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- 144 • delibera sul bilancio preventivo dell'anno in corso
- 145 • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- 146 • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di
147 responsabilità nei loro confronti;
- 148 • delibera a richiesta dell'associato interessato sull'esclusione operata dal Consiglio Direttivo
- 149 • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- 150 • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- 151 • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
- 152 • delibera in caso di scioglimento la nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone
- 153 anche l'eventuale compenso;
- 154 • delibera con le maggioranze ordinarie le eventuali quote una tantum ad integrazione del fondo
- 155 sociale
- 156 • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua
- 157 competenza.

158 **ART. 13 (Assemblea ordinaria)**

159 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno
160 degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli
161 associati presenti, in proprio o in delega.

162 L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

163 È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare
164 l'identità dell'associato che partecipa e vota.

165 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli
166 amministratori non hanno diritto di voto.

167 **ART. 14 (Assemblea straordinaria)**

168 L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno metà più uno
169 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la
170 liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli
171 associati.

172 **ART. 15 (Consiglio Direttivo)**

173 Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali
174 dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

175 Il Consiglio Direttivo è composto da numero 3 a 7 membri, in numero dispari, eletti dall'assemblea tra le
176 persone fisiche associate (o tra gli associati delle Aps aderenti).

177 Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n.2 mandati consecutivi nella
178 medesima carica.

179 IL Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il presidente o la maggioranza dei suoi componenti lo ritenga
180 necessario.

181 La convocazione deve essere effettuata almeno tre giorni prima della riunione con comunicazione diretta o
182 a mezzo e-mail.

183 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso
184 in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le
185 deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

186 Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo
187 2475-ter del codice civile.

188 Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non
189 sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

190 In particolare, tra gli altri compiti:

- 191 • amministra l'associazione e svolge tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione sociale
- 192 • determina l'ammontare delle quote associative annue
- 193 • attua le deliberazioni dell'assemblea,
- 194 • delibera eventuali procure a suoi membri o ad altri associati
- 195 • predispone il bilancio di esercizio, e, ove previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione
196 dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- 197 • predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica
198 dell'esercizio,
- 199 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, quali a titolo esemplificativo operazioni

200 contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie e utili alla realizzazione
201 degli scopi sociali
202 - stipula contratti di lavoro e/o collaborazione in forma autonoma o dipendente di artisti, tecnici
203 professionisti, consulenti, dipendenti determinandone compenso o retribuzione
204 • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza, e può, a tal fine nominare un suo membro quale
205 Segretario
206 • è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
207 • disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
208 • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
209 Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme
210 agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

211 **ART. 16 (Il Presidente)**

212 Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e
213 compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il potere di rappresentanza attribuito al presidente è
214 generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico
215 nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
216 Fatto salvo quanto previsto all'articolo successivo, il presidente può, previa delibera del Consiglio Direttivo,
217 conferire procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti ad altro membro del Consiglio
218 Direttivo o altro associato. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del
219 mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
220 Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del
221 nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
222 Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione
223 sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

224



225 **ART. 17 (Il Vicepresidente)**

226 Il Vicepresidente è eletto dall'assemblea, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo di cui è membro e
227 sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle
228 sue funzioni compresa la rappresentanza legale dell'associazione con compimento di tutti gli atti che
229 impegnano la stessa verso l'esterno.

230 La sottoscrizione da parte del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'assenza o impedimento del
231 presidente.

232 In caso di prolungato impedimento del presidente e del vicepresidente a svolgere le proprie funzioni, altro
233 membro del Consiglio Direttivo può convocare l'assemblea per deliberare la revoca degli stessi.

234 **ART. 18 (Organo di controllo)**

235 L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs.
236 117/2017.

237 Se nominato, l'organo di controllo:

238 • vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
239 amministrazione;

240 • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
241 funzionamento

242 • esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità
243 sociale

244 • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il
245 bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

246 Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In
247 tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

248 Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di
249 controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su

250 determinati affari.

251 **Art. 19 (Libri sociali)**

252 L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

253 a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

254 b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali
255 redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

256 c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri
257 organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

258 d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

259 Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri
260 sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio
261 Direttivo.

262 **ART. 20 (Risorse economiche)**

263 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- 264 • quote associative;
- 265 • contributi pubblici e privati;
- 266 • donazioni e lasciti testamentari;
- 267 • rendite patrimoniali;
- 268 • attività di raccolta fondi;
- 269 • rimborsi da convenzioni;
- 270 • rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività statutarie
- 271 • proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di
272 attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e
273 comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- 274 • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno o comunque entro i termini di legge.

ART. 24 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.



ART. 26 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito, quale a titolo esemplificativo artisti, docenti, consulenti e personale specializzato estraneo all'associazione nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtts medesimo.

325 2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei
326 rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver
327 ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

ASSOCIAZIONE LATEATRIBU

Sede in VIA SPINO NR 7 VAL LIONA (VICENZA)

Cod.Fiscale 99121760243

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEL 07/04/2021

L'anno 2021 il giorno 7 del mese di aprile alle ore 21.00 su piattaforma online meet si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione LaTeatribù.

Assume la Presidenza ai sensi dello statuto la signora Ferrian Laura che constata la presenza, in proprio, di n. 15 associati su 17 ovvero dei Sigg Nicola Amadio, Marzia Baldan, Alessio Bruzzo, Lorena Fracassi, Rebecca Ferron, Giada Gastaldello, Alice Lovato, Eva Massignan, Valentina Menegon, Matteo Padoan, Chiara Pellizzaro, Gabriele Peloso, Roberta Rocco, Enza Sagona, Manuela Scala e che sono assenti con delega n. 2 associati su 17 Annalisa Bedin e Marilisa Meneghello.

Essendo intervenuti in proprio o con delega la totalità degli associati

DICHIARA

validamente costituita l'assemblea e con il consenso degli intervenuti inizia quindi lettura dell'ordine del giorno che reca:

- Esame ed approvazione dello statuto per adeguamento al Codice del Terzo Settore D. lgs. 117/2017.

Con riferimento al primo punto ed unico punto all'ordine del giorno, la Presidente procede alla lettura dello statuto.

Dopo alcuni chiarimenti, l'assemblea all'unanimità

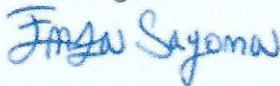
APPROVA

il presente statuto nella sua interezza al fine di adeguarlo al Codice del Terzo Settore D. lgs. 117/2017.

Null'altro essendovi da discutere e/o deliberare, la seduta viene tolta alle ore 21.17, previa stesura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

La Segretaria

Enza Sagona



La Presidente

Laura Ferrian

